



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 26 febbraio 2013

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 23-24-25 febbraio 2013 - Settima giornata ritorno

Atalanta-Roma 2-3
Cagliari-Torino 4-3
Internazionale-Milan 1-1
Juventus-Siena 3-0
Lazio-Pescara 2-0
Palermo-Genoa 0-0
Parma-Catania 1-2
Sampdoria-Chievo Verona 2-0
Udinese-Napoli 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 26 febbraio 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

155/470



" " " N. 71

1) SERIE A TIM

Gare del 23-24-25 febbraio 2013 - Settima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta, Internazionale, Lazio, Milan, Napoli e Sampdoria** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di €50.000,00 con diffida : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori: 1) all'11° del primo tempo, all'11°, 15°, 16° e 19° del secondo tempo, indirizzato grida e cori costituenti espressione di discriminazione razziale ad un calciatore della squadra avversaria; 2) al 30° del primo tempo e al 44° del secondo tempo, indirizzato analoghi cori nei confronti di altro calciatore della squadra avversaria; 3) al 12° del primo tempo ed al 34° e 37° del secondo tempo, esposto quattro striscioni dal contenuto insultante nei confronti di un calciatore e dei sostenitori della squadra avversaria; 4) nel corso del primo tempo e al 30° del secondo tempo, indirizzato in varie circostanze un fascio di luce-laser sul terreno di giuoco, nonostante reiterati inviti a desistere da tale riprovevole comportamento; con recidiva specifica; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €10.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, al 36° e 39° del secondo tempo, esposto tre striscioni dal contenuto insultante nei confronti di un calciatore e dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **PALERMO** per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DIOP Abou (Torino): per avere, al 43° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto; infrazione rilevata da un Arbitro addizionale.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

LEGROTTagLIE Nicola (Catania): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Nona sanzione); per avere, al 41° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARONICA Salvatore (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CONTINI Matteo (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

OGBONNA Obinze Angelo (Torino): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLUSCI Giuseppe (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

CAZZOLA Riccardo (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione).

DA SILVA FRANCELIN Matuzalem (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GRANQVIST Andreas (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

HETEMAJ Perparim (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

MEXES Philippe (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

RANOCCHIA Andrea (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

PALETTA Gabriel (Parma)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.500,00

CASCIONE Emmanuel (Pescara): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Sesta sanzione).

MICCOLI Fabrizio (Palermo): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Sesta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

DOSSENA Andrea (Palermo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

TREDICESIMA SANZIONE

CONTI Daniele (Cagliari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

GASTALDELLO Daniele (Sampdoria)

DECIMA SANZIONE

BONUCCI Leonardo (Juventus)

NONA SANZIONE

NAINGGOLAN Radja (Cagliari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CANNAVARO Paolo (Napoli)

CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta)

INLER Goekhan (Napoli)

KRSTICIC Nenad (Sampdoria)
NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)

SESTA SANZIONE

GARCIA Santiago (Palermo)
MORETTI Emiliano (Genoa)
RAIMONDI Cristian (Atalanta)

QUINTA SANZIONE

KUCKA Juraj (Genoa)
MONTOLIVO Riccardo (Milan)
VIVES Giuseppe (Torino)

SECONDA SANZIONE

DELLA ROCCA Francesco (Siena)
PORTANOVA Daniele (Genoa)
ZAPATA VALENCIA Cristian (Milan)

PRIMA SANZIONE

ACERBI Francesco (Chievo Verona)
MUNTARI Sulley Ali (Milan)
PUGGIONI Cristian (Chievo Verona)
STEVANOVIC Alen (Torino)
TOROSIDIS Vasileios (Roma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €2.000,00

ARMERO Pablo Estifer (Napoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

PEREYRA Roberto (Udinese)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €10.000,00

BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan): per avere, rientrando negli spogliatoi al termine della gara, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un plateale gesto insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale. (Prima sanzione).

c) **ALLENATORI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

COLANTUONO Stefano (Atalanta): per avere, al termine della gara, rivolto un ironico apprezzamento ad un Arbitro addizionale.

TASSOTTI Mauro (Milan): per avere, al 31° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 FEBBRAIO 2013

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta